

AC 3325

ART. 1

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: Il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione di cui al comma 1 è ammessa istanza di sospensione dell’esecuzione in sede giurisdizionale unicamente in presenza di circostanziati e documentati motivi attinenti alla sussistenza di una delle condizioni che giustificano l’applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero l’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”.

1.300. Il relatore

ART. 3

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ,anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti con la seguente: redatta.

3.300. Il relatore